

Ordinanza sul personale dei servizi di pulizia

del 30 novembre 2001 (Stato 1° febbraio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile al personale addetto alla pulizia delle unità dell'Amministrazione federale secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001² sul personale federale (OPers).³

² Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell'OPers e dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sulla protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.

Art. 2 Competenze

La Cancelleria federale e i dipartimenti designano, nella loro sfera di competenza, i servizi incaricati di prendere tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il personale dei servizi di pulizia.

Art. 3 Valutazione del personale

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elabora un sistema semplificato di valutazione del personale dei servizi di pulizia. Può derogare ai livelli di valutazione secondo l'articolo 17 OPers⁵.

RU 2001 3256

¹ RS 172.220.1

² RS 172.220.111.3

³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

⁴ RS 172.220.111.4

⁵ RS 172.220.111.3

Art. 4 Stipendio

¹ Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell'articolo 36 OPers⁶. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1. È fatto salvo l'articolo 7 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000⁷ relativa alla legge sul personale federale.⁸

² I premi e le indennità definiti negli articoli 46, 48, 49 e 50 OPers non sono versati al personale addetto alla pulizia.

³ Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 6 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.⁹

⁴ Il DFF emana le disposizioni concernenti l'evoluzione dello stipendio del personale addetto alla pulizia. Può derogare all'articolo 39 OPers e prevedere che l'evoluzione avvenga in base a importi fissi.¹⁰

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ RS 172.220.11

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

¹⁰ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).